



COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO

PROVINCIA DI CREMONA

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

ORDINANZA N. 16

Lì: 16.07.2026

- ☐ art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- ☐ art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE CHE ATTRAVERSANO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 116, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/7/CE, E DEL D.M. SALUTE DEL 30/03/2010

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 30.05.2008 n. 116 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico;

VISTO il D.M. 30.03.2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.lgs. 30.05.2008 n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" ed alla prevenzione di incidenti o annegamenti;

RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2026.0023219 del 22/05/2026, riportante l'elenco delle acque di balneazione soggette a monitoraggio, del quale **non** fanno parte i corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Casale Cremasco Vidolasco e che richiama i Comuni al puntuale caricamento delle ordinanze sindacali di divieto di balneazione nell'apposita sezione del sito del Ministero della Salute;

RICHIAMATA, inoltre, la nota di ATS VAL PADANA, del 09 luglio 2026 prot. n. 62562/26 pervenuta in data 09/07/2026 prot. 3019, che segnala che nell'elenco delle acque di balneazioni presenti in Regione Lombardia comunicate da Regione Lombardia con la nota prot. n. G1.2026.0023219 del 22/05/2026 **non** fanno parte i corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Casale Cremasco Vidolasco;

PREMESSO che sul territorio comunale sono presenti: il fiume Serio e diversi corpi idrici superficiali minori;

CONSIDERATO necessario, alla luce di quanto sopra ed allo scopo di prevenire possibili incidenti o annegamenti da parte di chi utilizza in maniera impropria i suddetti corpi idrici:

- emettere il provvedimento di divieto di balneazione per l'anno 2026;
- divulgare e mettere a disposizione del pubblico il contenuto del provvedimento;

VISTO l'art. 5 del D.lgs. 30.05.2008 n. 116 dal quale risultano le competenze a carico dei Comuni interessati;

VISTO l'art. 6, comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento all'art. 50, relativo alle competenze ed alle attribuzioni del Sindaco;

Considerato che l'obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica;

ORDINA

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati

NELLE ACQUE DEL FIUME SERIO E NELLE ACQUE DI TUTTI I CORPI IDRICI SUPERFICIALI MINORI E LORO DERIVAZIONI, PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO

AVVERTE CHE

il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Fatto salvo eventuali illeciti di natura penale, l'inosservanza alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 16 della Legge 24.11.1984 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. n. 92 del 02.05.2008.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale e a tutte le altre Forze dell'Ordine, ciascuno per quanto di competenza, di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio del Comune di Casale Cremasco Vidolasco e sul sito web del Comune.

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione della presente Ordinanza:

- alla Polizia Locale, protocollo interno;
- ad ATS VAL PADANA, Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria: mail balneazione@ats-valpadana.it;
- al Ministero della Salute, mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale <http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze/>;
- alla Prefettura di Cremona per opportuna conoscenza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 60 giorni dalla data di notifica o pubblicazione della presente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica o pubblicazione della presente, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.



Il Sindaco

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE

(sottoscrizione resa digitalmente)